

Regolamento per l'uso della tessera di riconoscimento

Approvato dal Consiglio direttivo dell'OAPPC della provincia di Cremona con delibera n° 341 del 30/11/2006, ed in vigore dall'11/05/2007.

Art. 1

Istituzione della tessera di riconoscimento

L'Assemblea Generale Ordinaria dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Cremona del 5 luglio 2006 ha deliberato di istituire la tessera di riconoscimento identificativa degli iscritti all'albo provinciale (in seguito TR).

Art. 2

Descrizione della tessera di riconoscimento

La TR è di forma rettangolare di formato standard realizzata in materiale plastico di colore: amaranto sul frontespizio e bianco sul retro; sul fronte troverà posto il logo e l'indirizzo dell'Ordine provinciale con i colori originali; sul retro:

la fotografia, il nome e cognome, la data di nascita, il luogo, il numero d'iscrizione all'Ordine, la sezione e la data di prima iscrizione dell'ordinato; il codice fiscale, la banda magnetica; la firma del Presidente dell'Ordine, la data del rilascio e la data di validità.

La banda magnetica conterrà i dati utili alla identificazione dell'ordinato, e garantirà la possibilità di certificazione informatizzata.

I dati contenuti potranno essere modificati dal Consiglio direttivo dell'Ordine per recepire nuove disposizioni di legge o altri dispositivi regolamentari.

Art. 3

Soggetti utilizzatori

La TR è strettamente personale, l'ordinato s'impegna alla incondizionata osservanza al presente Regolamento; ogni abuso verrà giudicato secondo i dispositivi del successivo art. 5. Ne è vietata la duplicazione e la riproduzione.

Art. 4

Durata e validità

La TR è valida 10 anni. L'iniziativa di sostituzione sarà espletata e i relativi costi saranno a carico dell'Ordine mentre l'Ordinato, nell'ambito dei suoi doveri di collaborazione fornirà la necessaria documentazione aggiornata.

Art. 5

Modalità di rilascio e di riconsegna

La TR è fornita dall'Ordine a tutti gli Ordinati. Al momento del rilascio, in consegna, L'Ordinato sottoscriverà sull'apposita scheda, una dichiarazione contenente:

- l'avvenuta consegna della TR da parte dell'Ordine;
- l'impegno a custodirla gelosamente;

- l'impegno a restituirla allorché venga a verificarsi uno dei seguenti casi: sospensione dell'attività, cancellazione dall'Albo provinciale, trasferimento; restituzione per rinnovo.

L'inadempienza sarà considerata infrazione grave, perseguibile con uno dei provvedimenti disciplinari previsti dalle Norme di deontologia professionale.

Qualora il Professionista cessi di essere iscritto all'Albo, per dimissioni volontarie, per trasferimento ad altro Ordine, od in seguito a cancellazione o sospensione dovrà, a semplice richiesta da parte del Consiglio dell'Ordine, restituire la TR.

Della avvenuta restituzione sarà rilasciata ricevuta all'interessato.

Il professionista cancellato dall'Albo di Cremona o sospeso anche temporaneamente dall'attività professionale dovrà riconsegnare la TR entro il termine fissato dal Consiglio. In ogni caso il professionista cancellato dall'Albo o sospeso dall'attività, qualora faccia uso della TR e/o non la restituisca sarà perseguibile a norma di legge.

In caso di smarrimento della TR il professionista dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Ordine ed all'autorità di pubblica sicurezza. L'Ordine rilascerà duplicato a spese del richiedente.

Art. 6

Rinnovo della TR

Al rinnovo il professionista fornirà alla Segreteria dell'Ordine gli elementi per l'attualizzazione dei dati personali da inserire nella nuova TR che gli verrà rilasciata previa riconsegna di quella in scadenza e sottoscrizione della nuova scheda.

Art. 7

Uso della TR

L'uso della TR è strettamente correlato alle attività professionali dell'ordinato e alla partecipazione di quelle organizzate dall'Ordine e previste dall'Ordinamento professionale; a titolo esemplificativo:

- quale documento di riconoscimento, ove richiesto dalle disposizioni vigenti;
- quale certificazione della partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie anche elettive promosse dall'Ordine;
- quale certificazione di partecipazione a corsi di aggiornamento professionali promossi e/o riconosciuti dall'Ordine.

Art. 8

Norma finale

Le norme del presente Regolamento sono approvate con delibera n. 341 del Consiglio del 30/11/2006 e sono

allegate a quello funzionale dell'Ordine di Cremona di cui è parte integrante. Il Regolamento entra in vigore dal giorno 11 maggio 2007.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.